

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **Bonus 600 euro per i lavoratori autonomi e partite iva**

Cos'è e come funziona il bonus 600 euro per i lavoratori autonomi, partite IVA, co.co.co e lavoratori stagionali del turismo, agricoltura e spettacolo, previsto dal Decreto Cura Italia. Esclusi dalla nuova misura i professionisti iscritti agli ordini professionali.

Il [Decreto Cura Italia](#) è stato varato dal Governo e pubblicato nella [G.U. del 17 marzo 2020 n. 70](#), per salvare l'economia Italiana dall'emergenza sanitaria ed economica del Covid-19 ed ha previsto un **bonus 600 euro** come misura di sostegno al reddito dei **lavoratori autonomi**, [co.co.co.](#) e dei **lavoratori iscritti alla gestione separata** con [partita IVA](#).

Il **bonus di 600 euro** introdotto per i titolari di Partita IVA e per i co.co.co. spetta anche ai **lavoratori dipendenti stagionali** del settore **turismo** e degli **stabilimenti termali**.

Infatti, tra i settori più colpiti dalla crisi economica provocata dalla diffusione del Covid-19 c'è il settore turistico, molte imprese che hanno dovuto licenziare alcuni dipendenti vista la sospensione temporanea dell'attività.

E' utile precisare, fin da subito, che sono rimasti **esclusi** da questa misura, circa **2 milioni di iscritti agli ordini professionali** (commercialisti, avvocati, architetti, etc..) con enti previdenziali diversi dall'INPS.

L'importo del bonus è stato fissato in **600 euro** (una tantum) e si potrà richiedere per ora solo per il mese di marzo (non mensilmente quindi) ed è erogato su domanda dell'interessato.

La misura sarà ripetuta, molto probabilmente, anche per il mese di aprile, a tal fine sono necessari ulteriori decreti simili per il sostegno all'economia, per adesso non c'è niente di ufficiale.

Il bonus 600 euro **non è cumulabile** e non ne può beneficiare coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il **Decreto Cura Italia**, **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020**, sul Bonus 600 euro.

## Indice degli Argomenti

### Bonus 600 euro per i lavoratori autonomi e partite IVA

Quindi il nuovo bonus lavoratori autonomi, attualmente è possibile beneficiarne soltanto per il mese di Marzo ed è:

- 600 euro mensili;
- Può essere richiesto direttamente all'INPS.

#### Chi può beneficiare del bonus 600 euro?

Il bonus 600 euro può essere richiesto da:

- **Liberi professionisti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020);**
- **Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla data del 23 febbraio 2020)**
- **Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ossia artigiani e commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;**
- **Dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. I lavoratori non devono essere titolari di pensione o di altro rapporto di lavoro dipendente;**
- **Lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;**
- **Lavoratori dello spettacolo ovvero che siano iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo. Essi devono avere almeno 30 contributi giornalieri versati nel corso dell'anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito (da questo lavoro) non superiore a 50.000 euro. Gli stessi non devono essere titolari di pensione e infine non possono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.**

Il bonus 600 euro, può quindi essere richiesto dagli iscritti alla **Gestione separata INPS, non titolari di pensione** e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Possono beneficiare del bonus 600 euro anche i **lavoratori dipendenti stagionali** di alcuni settori particolarmente colpiti dalla crisi, come il settore del turismo e dell' agricoltura e i **lavoratori dello spettacolo**.

#### Lavoratori stagionali

Possono beneficiare del bonus 600 euro anche i lavoratori stagionali che hanno perso il lavoro **involontariamente**, come **licenziamento**, o le **dimissioni per giusta causa**, tra il **1° gennaio 2019** e la data di entrata in vigore del decreto **18 marzo 2020**.

Per definire la categoria dei **lavoratori stagionali** occorre fare riferimento al **DPR n. 1525/1963**.

Il Ministero del Lavoro dovrà emanare un nuovo decreto con cui sostituirà le attività stagionali elencate dal DPR n. 1525/1963.

Generalmente possiamo comunque definire come attività stagionali le **prestazioni che si svolgono ciclicamente**, in uno o più periodi dell'anno.

Il contratto stagionale potrebbe essere motivato da diversi fattori, come i flussi turistici. Ci sono anche molti lavoratori stagionali nel settore agricolo.

Tuttavia, il suddetto bonus riguarda soltanto i **lavoratori stagionali del settore turistico** o degli **stabilimenti termali**.

Per i lavoratori stagionali del settore agricolo devono rispettare altri requisiti da soddisfare descritti dall'art. 30 del Decreto Cura Italia.

### **Amministratore socio di società**

L'attivazione del rapporto di amministratore con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata dell'amministratore socio di SRL:

- **Attività del settore commercio/artigiana:** non può accedere in quanto vi è obbligo di doppia iscrizione INPS, alla gestione artigiani e commercianti ed alla gestione separata;
- **Attività industriali:** è possibile accedere al beneficio, in quanto non vi sono ulteriori obblighi previdenziali attivabili.

### **Bonus di 600 per artigiani / commercianti**

L'indennità di 600 euro per artigiani e commercianti è disciplinata dall'art. 28 del D.L. n. 18/2020.

La norma prevede che, ai lavoratori autonomi (non si fa riferimento al possesso di partita IVA) iscritti alla gestione speciale dell'Ago (tra cui artigiani e commercianti) non titolari di pensione e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatoria, con esclusione della gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

La gestione speciale dell'Ago si riferisca oltre che ad Artigiani e Commercianti, anche a coltivatori diretti e coloni.

## Dubbi per i soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio

Appare dubbio il riconoscimento del beneficio a favore dei soci di società obbligati all'iscrizione alle gestioni commercianti ed artigiani, in quanto, secondo queste interpretazioni, la norma richiede il possesso della partita IVA.

Tuttavia, comparando le disposizioni degli art. 27 e 28 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 sembrerebbe che il requisito del possesso di una partita IVA non sia richiesto nell'ambito del beneficio riconosciuto ai soggetti iscritti alla gestione previdenziale degli artigiani e commercianti.

In tale senso pare anche il messaggio dell'INPS del 20 marzo 2020 laddove è precisato che, potranno accedere al beneficio, senza precisare il necessario possesso della partita IVA i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

In questo senso anche i soci di società di persone e l'amministratore socio di SRL, iscritto alla gestione separata, per società esercente attività per cui è obbligatoria l'iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, potranno chiedere l'indennità ai sensi dell'art. 28.

### Soggetti esclusi dal Bonus 600 euro

Restano **esclusi dal bonus 600 euro i liberi professionisti** iscritti alle casse obbligatorie (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri ecc.).

Inoltre, non potranno beneficiare della misura a sostegno del reddito le attività identificate come essenziali nel **DPCM del 11 marzo 2020**, come: le **farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari** di prima necessità, edicole, ecc.

Per poter usufruire del bonus inoltre, i lavoratori autonomi e gli altri soggetti menzionati sopra non devono essere titolari di pensione o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

### Come richiedere il Bonus 600 euro?

Il bonus 600 euro sarà erogato direttamente dall'**INPS**, presentando un'apposita richiesta.

L'INPS, una volta ricevuta la richiesta, verificherà i requisiti di chi ha presentato la domanda e successivamente versa l'indennità.

In particolare, essa verificherà se il lavoratore è iscritto alla relativa gestione previdenziale, se è in regola con i versamenti, se la tipologia di attività svolta rientra fra quella per cui spetta l'indennità e poi procederà alla liquidazione del bonus da 600 euro.

Il limite di spesa per l'anno 2020 non potrà superare i **103,8 milioni di euro**

Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che qualora le domande superino gli importi previsti l'indennità verrà ridotta in proporzione.

L'INPS dovrà emanare una Circolare che disciplinerà nel dettaglio il bonus 600 euro, con i requisiti richiesti e le modalità di richiesta.

Con apposito messaggio saranno, quindi, fornite le istruzioni per presentare domanda online direttamente tramite il portale web.

### **Domande disponibili entro la fine del mese di marzo**

Il bonus destinato ai lavoratori autonomi colpiti dall'emergenza Coronavirus non sarà assegnato attraverso un **click day**. Ad affermarlo è la stessa INPS con una **Circolare del 20 marzo 2020**, con la quale riepiloga i soggetti destinatari del bonus. Si tratta dei seguenti.

Procedura di richiesta sul portale INPS

### **Disponibile sul sito dell'INPS la procedura per richiedere il bonus 600euro**

E' disponibile sul sito INPS la procedura per la richiesta del Bonus 600 euro. Questa la procedura da seguire:

- Entrare nella sezione personale del sito INPS attraverso il PIN cittadino:
  - Accedere
  - Proseguire per accesso servizi on line
  - Nella barra di ricerca selezionare "domande per prestazioni al sostegno del reddito"
  - Selezionare "Indennità covid 19"
  - Invio domanda.

**AL MOMENTO IL SERVIZIO NON È ANCORA ATTIVO.**

## Riepilogo soggetti beneficiari del bonus lavoratori autonomi

Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- **Liberi professionisti** titolari di [partita IVA](#) attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli [studi associati](#) o [società semplici](#) con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla [Gestione separata](#), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del D.L. n. 18/2020);
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288 – **artigiani, commercianti**, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 del D.L. n. 18/2020);
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore **turismo** e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 29 del D.L. n. 18/2020);
- **Operai agricoli** a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del D.L. n. 18/2020);
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 38 del D.L. n. 18/2020).

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di [reddito di cittadinanza](#).

## La situazione degli agenti e rappresentanti di commercio

Rispetto all'ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione **Enasarco**.

Poiché l'art. 28 del D.L. n. 18/2020 esclude dall'indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto di chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa Enasarco. Un'interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio (comunicato stampa Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci 18 marzo 2020).

## **Gli autonomi iscritti a casse private**

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle **Casse private** di previdenza obbligatoria. Ci sarebbe, tuttavia, la volontà del Governo di **estendere** la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.

In ogni caso, a questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", istituito dall'art. 44 del D.L. n. 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

Tale fondo è stato pensato "come **fondo residuale** per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini" (comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***firma***

***Dott. Giuseppe Barletta***